TESTO UNICO DI LEGGI SUI DEPOSITI FRANCHI

Art. 10

Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 16 legge 9 giugno 1927, n 1158

I Depositi franchi sono posti sotto la vigilanza dei Consigli provinciali delle Corporazioni, nella cui giurisdizione i depositi stessi hanno sede.

I Consigli provinciali delle Corporazioni (oltre ai compiti di cui all'art. 4) hanno facolta' in qualsiasi momento:

1° di accertare l'esattezza delle situazioni mensili dei Depositi franchi;

2° di vigilare se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere.

Del risultato delle ispezioni i Consigli provinciali ragguaglieranno senza indugio il Ministero delle corporazioni al quale, in ogni caso, riferiranno annualmente sull'andamento dei Depositi franchi esistenti nel loro distretto.

Versione in vigore dal 28 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di leggi sui Depositi franchi
Estremi	Regio decreto 17 marzo 1938, n. 726
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-leggi-sui-depositi-franchi/art-10-art-1-legge-8-luglio-1929-n-1364-e-art-16-legge-9-giugno-1927-n-1158

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it